

Il convegno del 26 ottobre 2016 si inserisce nel Progetto Nazionale dei C.D.E Italiani dal titolo “Un Mercato Unico Digitale per l’Europa” promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

NUMERO SPECIALE 2017


IL MERCATO UNICO DIGITALE

A CURA DI GIANLUCA CONTALDI

UNIVERSITÀ DI MACERATA — 26 OTTOBRE 2016

ATTI DEL CONVEGNO





© Copyright 2017 “NEU-Nuova Editrice Universitaria”
Via Colonnello Tommaso Masala, 42 - 00148 Roma
e-mail: nuovaeditriceunivers@libero.it
web: www.nuovaeditriceuniversitaria.it

Finito di stampare nel mese di dicembre 2017
dalla Infocarcere s.c.r.l.
Via C.T. Masala, 42 - 00148 Roma

Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta in qualsiasi forma senza
l'autorizzazione scritta della “NEU-Nuova Editrice Universitaria”

ISBN: 978-88-95155-71-5

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

NUMERO SPECIALE 2017

IL MERCATO UNICO DIGITALE

SOMMARIO

ALBERTO GAMBINO <i>Dignità umana e mercato digitale</i>	7
ERMANNOCALZOLAIO <i>Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali: spunti introduttivi e profili problematici</i>	19
SIMONE CALZOLAIO <i>Privacy by design. Principi, dinamiche, ambizioni del nuovo Reg. UE 2016/679</i>	29
MARCO BOLOGNESE <i>La tutela dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679</i>	61
FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI <i>La giurisdizione nelle controversie relative alle attività on-line</i>	89
FIAMMETTA BORGIA <i>Profili critici in materia di trasferimento dei dati personali verso i Paesi extra-europei</i>	129
CRISTINA GRIECO <i>L'attuazione in Italia del diritto all'oblio</i>	161

LAURA MARCHEGIANI

*Le licenze multiterritoriali per l'uso online di opere musicali
nella disciplina comunitaria della gestione collettiva dei diritti
d'autore: profili concorrenziali* 189

MARCO CAPONE

*Nuovi media, vecchi problemi: il giornalismo nell'era dei
social network* 221

Fabrizio Marongiu Buonaiuti¹
Università degli Studi di Macerata

La giurisdizione nelle controversie relative alle attività *on-line*

Abstract: Lo studio ha ad oggetto l'applicazione delle regole sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale contenute nel regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. "Bruxelles I-bis"), con particolare riferimento al foro speciale per le controversie nascenti da fatto illecito, allo specifico contesto della violazione della privacy e dei diritti della personalità commesse tramite Internet. Il lavoro si sofferma innanzitutto sull'adattamento compiuto dalla Corte di giustizia della propria precedente giurisprudenza concernente la diffamazione a mezzo stampa al diverso contesto delle violazioni commesse tramite la diffusione *on-line* di informazioni lesive, per poi raffrontare la soluzione accolta in tale ambito, particolarmente generosa per la parte attrice, che si identifica tendenzialmente con la presunta vittima della violazione, con le soluzioni giurisprudenziali sviluppate relativamente a controversie di natura diversa. Tra queste, rilevano le azioni relative a contratti del commercio elettronico, ovvero a violazioni di diritti di proprietà intellettuale commesse tramite Internet. Il confronto si estende alle regole speciali di giurisdizione recate dal regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, le quali si presentano ugualmente contrassegnate da un marcato *favor* per il titolare dei dati. Tale orientamento pone inevitabilmente un problema di compatibilità col principio della parità delle armi tra i litiganti, alla luce anche degli ultimi svi-

¹ Il presente lavoro riproduce, con aggiornamenti, la relazione svolta dall'Autore al Convegno "Il Mercato unico digitale", tenutosi il 26 ottobre 2016 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata – Centro di documentazione europea, nell'ambito del Progetto nazionale dei CDE italiani 2016 "Un Mercato unico digitale per l'Europa", promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

luppi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

The present study concerns the application of the rules on jurisdiction in civil and commercial matters contained in Regulation EU No. 1215/2012 (s.c. "Brussels Ia") to violations of privacy and personality rights committed through the Web. The study focuses on the adaptation by the ECJ of its case law concerning actions for libel to the context of on-line defamation, commenting on the broad option between alternative fora which is thereby granted to the plaintiff, identified in principle with the alleged victim of defamation or of other violations of personality rights. The solution adopted by the ECJ in this field is compared to those adopted in respect of other actions arising from on-line activities, such as those related to e-commerce transactions or infringements of intellectual property rights via the Web. Lastly, the special rules on jurisdiction introduced by Regulation EU No. 2016/679 concerning the treatment of personal data are taken into consideration. These rules provide in turn a particularly favourable regime in terms of jurisdiction for the data subject, raising in turn the question of the compatibility of granting in such broad terms access to forum actoris with the principle of equality of arms among litigants, in view also of some more recent developments in the case law of the ECtHR in the field concerned.

Sommario: 1. Il foro delle obbligazioni nascenti da illecito civile nel regolamento n. 1215/2012 nell'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea, con particolare riferimento alle violazioni dei diritti della personalità; 2. L'adattamento di tale interpretazione giurisprudenziale allo specifico contesto delle violazioni commesse tramite Internet; 3. Raffronto con le soluzioni giurisprudenziali accolte in ambiti contigui: in materia di contratti di consumo conclusi a mezzo di Internet; 4. Segue: in materia di violazioni del diritto d'autore o di altri diritti di proprietà intellettuale commesse tramite Internet; 5. Segue: il

foro delle violazioni del diritto alla tutela dei dati personali in base al regolamento UE n. 2016/679; 6. Considerazioni conclusive.

1. Il foro delle obbligazioni nascenti da illecito civile nel regolamento n. 1215/2012 nell'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea, con particolare riferimento alle violazioni dei diritti della personalità

La giurisdizione nelle controversie di natura civile relative alle attività *on-line*, non diversamente da quanto avviene per le attività corrispondenti che si svolgono in modalità per così dire tradizionale, trova la sua disciplina, nell'ambito dei paesi membri dell'Unione europea, innanzitutto nel regolamento UE n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, meglio noto come regolamento "Bruxelles I-bis". Nella sistematica di tale regolamento, non diversamente dal suo predecessore, il regolamento n. 44/2001 o "Bruxelles I" e, ancor prima, dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, parallelamente al foro generale del domicilio del convenuto trovano applicazione una serie di fori speciali o alternativi, tra cui, per quanto rileva ai fini del presente studio, il foro relativo alle obbligazioni contrattuali e il foro delle obbligazioni extracontrattuali da fatto illecito. Tali fori sono oggi previsti dall'art. 7 del regolamento n. 1215/2012, rispettivamente al par. 1 e al par. 2, della medesima disposizione².

In questa sede, ci si intende concentrare principalmente sulle violazioni dei diritti della personalità commesse a mezzo di Internet, in relazione alle quali rileva in particolare quest'ultimo foro. La norma dell'art. 7, par. 2, del regolamento n. 1215/2012 trova un suo diretto

² Regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in G.U.U.E., L 351 del 20 dicembre 2012, pp. 1 ss..

precedente nel corrispondente art. 5, par. 3, del regolamento n. 44/2001, così come, benché con alcune differenze nella formulazione delle rispettive disposizioni, nella medesima norma della Convenzione di Bruxelles del 1968. Il foro del fatto illecito, che presenta nella sistematica tanto dei due regolamenti quanto della Convenzione carattere alternativo rispetto al foro del domicilio del convenuto, si basa sul classico criterio del *locus commissi delicti*, che è generalmente impiegato anche al fine dell'individuazione della legge applicabile nella medesima materia³. Il riferimento al luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, operato dall'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 1968, è stato esteso nella corrispondente disposizione del regolamento n. 44/2001, e così ora nell'art. 7, par. 2, del regolamento n. 1215/2012, al luogo in cui l'evento dannoso può avvenire, allo scopo di rendere la regola applicabile anche relativamente ad eventuali azioni inibitorie nei confronti di attività potenzialmente dannose. Il criterio in questione si è sin dai primi anni di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 rivelato foriero di difficoltà interpretative. Sulle principali di queste è sovrappiù nondimeno l'intervento, spesso chiarificatore benché talvolta, come si dirà, discutibile, della Corte di giustizia europea⁴.

Questa ha dapprima chiarito, nella sentenza relativa al caso *Bier c. Mines de Potasse d'Alsace*, che nelle ipotesi di illeciti c.d. a distanza, nei quali il luogo della condotta dannosa e il luogo dell'*eventus damni*

³ Si confronti l'art. 4, par. 1, del Regolamento CE n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II"), in G.U.U.E., L 199 del 31 luglio 2007, pp. 40 ss.; in proposito, tra gli altri, A. Dickinson, *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford, 2008, pp. 295 ss.; F. Marongiu Buonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, Milano, 2013, pp. 108 ss..

⁴ La letteratura in materia è molto vasta. Ci si permette di rinviare a F. Marongiu Buonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., pp. 15 ss., spec. pp. 25 ss.; più recentemente, P. Mankowski, *Article 7*, in Magnus; Mankowski (ed. by), *European Commentaries on Private International Law – ECPIL*, Vol. I – *Brussels Ibis Regulation*, Köln, 2016, pp. 314 ss..

non coincidono e sono anzi ubicati in due Stati membri diversi, la regola deve intendersi come riferibile tanto al luogo in cui è stata posta in essere la condotta dannosa quanto al luogo in cui si è verificato l'evento dannoso⁵. Ciò nell'ottica, espressamente dichiarata, di voler offrire all'attore, in un sistema basato su di un concorso tra fori alternativi, più ampie possibilità di accesso ad un giudice munito di giurisdizione al fine della trattazione della domanda. In proposito, per quanto la soluzione accolta dalla Corte di giustizia possa apparire incline a favorire eventuali manovre di *forum shopping* da parte dell'attore, deve ritenersi che, a meglio considerare, uno dei due fori così individuati, e sovente, in casi come quello oggetto della sentenza richiamata della Corte di giustizia, il foro del luogo della condotta, viene a coincidere col foro generale del domicilio del convenuto. Inoltre, deve rilevarsi che l'opzione che la Corte di giustizia ha in questo modo lasciato aperta all'attore cade nell'un caso come nell'altro su fori che presentano un collegamento effettivo con la controversia, al punto da non creare sostanziali problemi in termini di prevedibilità della competenza giurisdizionale da parte del convenuto e, pertanto, di parità delle armi tra i litiganti quanto alla determinazione della competenza giurisdizionale⁶.

Nei successivi sviluppi della propria giurisprudenza relativa al foro del fatto illecito la Corte di giustizia si è, peraltro, sforzata di contenere

⁵ CGCE, 30 novembre 1976, in causa 21/76, *Bier c. Mines de potasse d'Alsace*, in *Raccolta*, 1976, pp. 1735 ss., punti 13 ss. della motivazione.

⁶ Si vedano in proposito, per tutti, A. Davì, *La responsabilità extracontrattuale nel nuovo diritto internazionale privato italiano*, Torino, 1997, pp. 108 ss.; K. Kera-meus, *La compétence internationale en matière delictuelle dans la Convention de Bruxelles*, in *Travaux du Comité français de droit intern. privé*, 1992-1993, Paris, 1994, pp. 255 ss., spec. pp. 257 ss.; L. Mari, *Il diritto processuale civile della convenzione di Bruxelles*, I, *Il sistema della competenza*, Padova, 1999, pp. 388 ss.; con riferimento all'incidenza della prevedibilità della competenza giurisdizionale sul diritto delle parti alla tutela giurisdizionale si rinvia a F. Marongiu Buonaiuti, *La tutela del diritto di accesso alla giustizia e della parità delle armi tra i litiganti nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001*, in Di Stefano; Sapienza (a cura di), *La tutela dei diritti umani e il diritto internazionale*, XVI Convegno SIDI, Catania, 23-24 giugno 2011, Napoli, 2012, pp. 345 ss., spec. pp. 348 ss.

l'incentivo al *forum shopping* e il margine di imprevedibilità insito in un'interpretazione eccessivamente ampia del criterio di competenza giurisdizionale in questione. La Corte ha infatti precisato, nelle proprie sentenze relative ai casi *Dumez France e Tracoba c. Hessische Landesbank*⁷ e *Marinari c. Lloyd's Bank*⁸, nonché, più recentemente, *Kronhofer c. Maier*⁹, che, per luogo dell'evento dannoso, ai fini della regola in questione, deve intendersi il luogo di produzione del danno inizialmente provocato dal fatto illecito, a prescindere dai luoghi eventualmente diversi nei quali si siano prodotte le conseguenze indirette o ulteriori del fatto stesso, e ciò indipendentemente dal fatto che tali ulteriori conseguenze si siano prodotte sullo stesso soggetto inizialmente danneggiato ovvero su altri soggetti¹⁰.

Di particolare rilevanza ai fini del presente studio è l'interpretazione data dalla Corte di giustizia alla regola del *forum delicti*, come al tempo contenuta nella Convenzione di Bruxelles del 1968, in relazione all'ipotesi di azioni risarcitorie per diffamazione a mezzo stampa. Infatti, tale interpretazione, come si avrà modo di osservare specificamente più avanti, ha costituito il modello ispiratore per la soluzione interpretativa più recentemente accolta dalla Corte stessa con riferimento alle violazioni dei diritti della personalità commesse a mezzo di Internet¹¹. Nella propria sentenza relativa alla causa *Shevill c. Presse Alliance*, infatti, la Cor-

⁷ CGCE, 11 gennaio 1990, in causa 220/88, *Dumez France e Tracoba c. Hessische Landesbank*, in *Raccolta*, 1990, pp. I-49 ss., punti 13 ss. della motivazione.

⁸ CGCE, 19 settembre 1995, in causa C-364/93, *Marinari c. Lloyd's Bank*, in *Raccolta*, 1995, pp. I-2719 ss., punti 10 ss. della motivazione.

⁹ CGCE, 10 giugno 2004, in causa C-168/02, *Kronhofer c. Maier et al.*, in *Raccolta*, 2004, pp. I-6009 ss., punti 18 ss. della motivazione.

¹⁰ Si vedano in proposito A. Davì, *La responsabilità extracontrattuale*, cit., pp. 110 ss.; ID., *Der italienische Kassationshof und der Gerichtsstand des Ortes des schädigenden Ereignisses nach Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ bei reinen Vermögensschäden*, in *IPRax – Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, 1999, pp. 484 ss.; M. Lehmann, *Where Does Economic Loss Occur?*, in *Journal of Private International Law*, 2011, pp. 527 ss., spec. pp. 538 ss.; F. Marongiu Buonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., pp. 23 ss.

¹¹ Si veda in proposito *infra*, par. 2.

te di giustizia ha configurato implicitamente l'illecito consistente nella diffamazione a mezzo stampa alla stregua di una forma *sui generis* di illecito plurilocalizzato. Conseguentemente, ha affermato che il criterio in questione potesse giustificare la competenza giurisdizionale, in alternativa ai giudici del domicilio del convenuto secondo la regola generale, dei giudici del luogo di stabilimento dell'editore della pubblicazione diffamatoria, che appare da identificarsi come sostanzialmente corrispondente al luogo della condotta dannosa laddove questo non coincida col luogo di produzione del danno. Come ulteriore alternativa offerta all'attore, la Corte ha ritenuto il criterio in questione atto a fondare la competenza giurisdizionale dei giudici del diverso luogo, o, meglio, dei diversi luoghi, in cui la pubblicazione diffamatoria sia stata successivamente diffusa, da identificarsi più nettamente come luogo, ovvero luoghi, di produzione dell'*eventus damni*¹². La Corte di giustizia ha, in realtà, subordinato la riferibilità del criterio in questione al luogo ovvero ai luoghi di ulteriore diffusione della pubblicazione diffamatoria alla condizione che l'attore, che viene in questo caso identificato col soggetto che si pretende leso, possa dimostrare di aver subito un pregiudizio per la propria reputazione nel singolo Stato membro considerato. Corrispondentemente, la competenza giurisdizionale di questi ultimi giudici sarà limitata alle azioni risarcitorie relative ai danni prodottisi nel rispettivo Stato membro, mentre i giudici del luogo di stabilimento dell'editore della pubblicazione diffamatoria avranno competenza a giudicare dell'intero danno causato dalla pubblicazione diffamatoria. La soluzione accolta in proposito dalla Corte di giustizia, definita dalla dottrina in termini di *Mosaikbetrachtung* ovvero trattamento a mosaico, presenta l'innegabile vantaggio di favorire la concentrazione del contenzioso innanzi al giudice del luogo di stabilimento dell'editore. Si viene a limitare, in questo modo, l'incentivo al fo-

¹² CGCE, 7 marzo 1995, in causa C-68/93, *Fiona Shevill et al. c. Presse Alliance SA*, in *Raccolta*, 1995, pp. I-415 ss.. Si vedano in proposito, tra gli altri, A. Davì, *La responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 31 e pp. 111 ss.; L. Mari, *Il diritto processuale civile*, cit., pp. 378 ss.; F. Marongiu Buonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., pp. 25 ss..

rum shopping che sarebbe inevitabilmente stato insito nel consentire l'esercizio di una competenza giurisdizionale sull'intero danno causato dalla pubblicazione diffamatoria da parte dei giudici di ogni Stato membro in cui il soggetto che si pretenda leso potesse asserire di aver subito una lesione della propria reputazione. Nondimeno, questa soluzione presenta l'innegabile limite di non riuscire del tutto ad evitare una frammentazione del contenzioso che può scaturire da una medesima pubblicazione diffamatoria. Un rimedio non sempre risolutivo a questa frammentazione potrà provenire dalle regole contenute nel regolamento Bruxelles I-bis, così come già nel regolamento Bruxelles I ovvero inizialmente nella Convenzione di Bruxelles, in materia di coordinamento tra procedimenti paralleli pendenti innanzi a giudici di Stati membri diversi¹³.

2. L'adattamento di tale interpretazione giurisprudenziale allo specifico contesto delle violazioni commesse tramite Internet

La soluzione interpretativa elaborata dalla Corte di giustizia relativamente alla disciplina del foro del fatto illecito con riferimento ad azioni risarcitorie traenti la loro origine da diffamazione a mezzo stampa ha in tempi più recenti formato oggetto di una delicata operazione di adattamento al diverso contesto della diffamazione, ovvero di altra violazione di diritti della personalità, avvenuta tramite Internet. Nella sentenza *eDate Advertising e Martinez*¹⁴, la Corte di giustizia ha ritenuto di

¹³ Con riferimento alle quali si rimanda a F. Marongiu Buonaiuti, *Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile*, Napoli, 2008, spec., con riferimento alla disciplina in materia come contenuta nel regolamento n. 44/2001 ("Bruxelles I"), pp. 166 ss.; con riferimento alle innovazioni introdotte in materia dal regolamento n. 1215/2012 ("Bruxelles I-bis"), ID., *Per una prima lettura del regolamento «Bruxelles I-bis»: il nuovo regime della litispendenza e della connessione privativa*, scritto pubblicato il 19 dicembre 2012 sul sito <http://aldricus.com>.

¹⁴ CGUE, 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, *e-Date Advertising GmbH c. X, Martinez c. MGN Ltd*, in *Raccolta*, 2011, pp. I-10269 ss.; in proposito,

dover riadattare la soluzione interpretativa formulata nella sentenza *Shevill* in considerazione della sensibile differenza del contesto relativo ad una pubblicazione *on-line* rispetto ad una pubblicazione tradizionale. In proposito, la Corte di giustizia ha ritenuto anzitutto di dover mantenere fermo il riferimento al luogo di stabilimento dell'editore della pubblicazione. A tale riguardo, a dire il vero, la Corte ha fatto riferimento al luogo di stabilimento del soggetto emittente dei contenuti *on-line*, come tale sembrando doversi identificare essenzialmente il c.d. *content provider*, vale a dire colui che "posta" su di un sito *web* l'informazione lesiva, piuttosto che il c.d. *service provider*, che spesso si limita a mettere a disposizione la piattaforma informatica sulla quale l'informazione viene pubblicata. Ciò per quanto variabile possa essere, a seconda delle caratteristiche del sito *web* sul quale l'informazione lesiva è pubblicata, il grado di controllo e corrispondentemente di responsabilità del gestore del sito in relazione al contenuto delle informazioni che vi vengono pubblicate¹⁵. Il luogo di stabilimento dell'emittente l'informazione lesiva rileverà anche in questo contesto come tendenzialmente coincidente col luogo della condotta dannosa, se non anche col luogo di produzione dell'*eventus damni*, e potrà ugualmente coincidere, sempre nel caso di un'azione promossa dal presunto danneggiato, col foro generale del domicilio del convenuto.

La Corte di giustizia ha ampiamente sottolineato la difficoltà insita nell'applicazione del criterio parallelo del luogo, ovvero dei luoghi, di diffusione della pubblicazione lesiva, che era stato concepito in funzio-

si vedano O. Feraci, *Diffamazione internazionale a mezzo di Internet: quale foro competente? Alcune considerazioni sulla sentenza eDate*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2012, p. 461 ss.; G. Guiziou, nota in *Journal du droit international*, 2012, pp. 201 ss.; S. Marino, *La violazione dei diritti della personalità nella cooperazione giudiziaria civile europea*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2012, pp. 363 ss..

¹⁵ Si veda al riguardo E. Gabellini, *La competenza giurisdizionale nel caso di lesione di un diritto della personalità attraverso Internet*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, pp. 271 ss., spec. pp. 283 ss..

ne della diffamazione a mezzo stampa, al diverso contesto della pubblicazione *on-line*. In quest'ultimo contesto, infatti, appare difettare il presupposto implicito del controllo da parte dell'editore/emittente sulla diffusione dell'informazione pubblicata. Come rilevato dalla Corte, le informazioni pubblicate su un sito *web* il cui accesso sia libero sono per loro natura immediatamente visualizzabili da qualsiasi parte del mondo indipendentemente da una specifica intenzione dell'emittente di indirizzare tali informazioni verso utenti collocati in uno o più paesi ovvero aree geografiche¹⁶. Ciò nondimeno, tale intrinseca differenziazione del contesto della pubblicazione *on-line* da quello della pubblicazione tradizionale a mezzo stampa non è stata ritenuta sufficiente dalla Corte per abbandonare la soluzione della *Mosaikbetrachtung*, che era stata concepita per quest'ultimo contesto. Onde contenere il rischio di un altrimenti potenzialmente illimitato assoggettamento dell'emittente l'informazione lesiva alla giurisdizione dei giudici di qualsiasi Stato membro rimane ovviamente fermo, nella soluzione accolta dalla Corte di giustizia anche relativamente al contesto *on-line*, il presupposto implicito del doversi trattare di Stati in cui il soggetto che si pretende leso possa dimostrare di aver subito, o di paventare, una lesione della propria reputazione. Ne consegue la limitazione della competenza dei giudici così designati ai soli danni che il soggetto asseritamente leso possa dimostrare di aver subito nel paese del giudice adito¹⁷. Tale limitazione ripropone, pur sempre le difficoltà applicative che già si sono sottolineate relativamente all'applicazione di questo criterio nel contesto della pubblicazione tradizionale a mezzo stampa¹⁸.

Una ragionevole limitazione dell'applicazione della *Mosaikbetrachtung* nel contesto considerato alle sole azioni di carattere strettamente

¹⁶ CGUE, 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, *e-Date Advertising GmbH c. X, Martinez c. MGN Ltd*, cit., par. 45.

¹⁷ *Ibidem*, par. 52.

¹⁸ Difficoltà applicative il cui acuirsi relativamente alle pubblicazioni diffuse tramite Internet è peraltro riconosciuto dalla stessa CGUE, *ibidem*, par. 46 ss..

risarcitorio è giunta dalla più recente sentenza *Bolagsupplysningen* della Corte di giustizia¹⁹. In quest'ultima sentenza, la Corte ha escluso che azioni volte non già al risarcimento del danno, bensì alla rettifica ovvero alla cancellazione di informazioni diffamatorie pubblicate tramite Internet possano proporsi innanzi ai giudici dei diversi Stati membri dai quali tale informazioni siano o siano state accessibili e abbiano causato danno alla reputazione della persona interessata, secondo la soluzione ammessa nella sentenza *eDate* per le azioni di carattere risarcitorio²⁰. Infatti, diversamente da un'azione risarcitoria che potrebbe in linea di principio, pur con le difficoltà applicative evidenziate, limitarsi ai danni concretamente prodottisi in un dato paese, un'azione volta alla rettifica o cancellazione di determinate informazioni pubblicate su Internet, in considerazione dell'effetto ubiquitario che tale rettifica o cancellazione produrrebbe, non può che proporsi innanzi ai giudici competenti a pronunciarsi sul risarcimento dell'intero danno causato²¹.

La differenza del contesto proprio della pubblicazione *on-line* della notizia diffamatoria rispetto alla tradizionale pubblicazione a mezzo stampa è stata invece ritenuta dalla Corte giustificare l'individuazione di un diverso criterio di localizzazione del luogo di produzione dell'*eventus damni*, destinato ad operare in alternativa agli altri già contemplati secondo la logica propria della precedente pronuncia. Tale criterio si riferisce al luogo in cui la presunta vittima della diffamazione ovvero della lesione del diritto della personalità avvenuta a mezzo di Internet ha il proprio centro degli interessi. La Corte di giustizia ha giustificato il ricorso a tale criterio avendo riguardo, per un verso, all'intrinseca ubiquità dei contenuti messi a disposizione tramite Internet e, per altro verso, alla conseguente maggiore lesività di una pubbli-

¹⁹ CGUE, 17 ottobre 2017, causa C-194/16, *Bolagsupplysningen OÜ e Ilsjan c. Svensk Handel AB*, ECLI:EU:C:2017:766, par. 45 ss..

²⁰ *Ibidem*, par. 47.

²¹ *Ibidem*, parr. 48-49.

cazione *on-line* per il soggetto danneggiato dalla notizia diffamatoria²². La Corte ha invocato, a sostegno dell'accoglimento di questo ulteriore criterio, argomentazioni attinenti al buon funzionamento della giustizia, in considerazione del fatto che il giudice del luogo in cui la presunta vittima della diffamazione o di altra violazione dei diritti della personalità ha il proprio centro d'interessi si trova in una posizione di particolare prossimità rispetto alla sfera giuridica del danneggiato. Essa si è spinta ad affermare che tale criterio si rivela inoltre rispettoso della parità delle armi tra i litiganti, in quanto è atto ad assicurare la prevedibilità, da parte del convenuto, come tale identificandosi il soggetto asseritamente responsabile, del foro innanzi al quale egli potrà essere citato, sul presupposto che l'autore della pubblicazione diffamatoria debba normalmente conoscere il luogo in cui la persona oggetto della pubblicazione stessa ha il proprio centro di interessi²³.

A questo riguardo, non può farsi a meno di osservare che la prevedibilità del luogo del centro degli interessi della persona oggetto della pubblicazione diffamatoria o altrimenti lesiva dei suoi diritti della personalità non può ritenersi in tutti i casi assicurata, particolarmente quando non si tratti di persona di particolare notorietà²⁴, ovvero si tratti di una persona che è menzionata incidentalmente nel dare conto di una vicenda nella quale è coinvolta una pluralità di soggetti. Non può infatti darsi per scontato che l'autore della pubblicazione abbia svolto indagini in ordine al centro degli interessi di ciascuna delle persone coinvolte, anche solo marginalmente, nella vicenda riportata. Per di più, non può farsi a meno di osservare che la stessa individuazione del centro di interessi della persona che si pretenda vittima di diffamazione o di altra le-

²² CGUE, 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, *e-Date Advertising GmbH c. X, Martinez c. MGN Ltd*, cit., par. 47 ss..

²³ *Ibidem*, par. 50, con riferimento a CGCE, 23 aprile 2009, in causa C-533/07; *Falco Privatstiftung e Rabitsch*, in *Raccolta*, 2009, p. I-3327 ss., par. 22; CGUE, 12 maggio 2011, in causa C-144/10, *BVG*, in *Raccolta*, 2011, pp. I-3961 ss., par. 33.

²⁴ Si rimanda a quanto osservato in proposito in F. Marongiu Buonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., pp. 27 ss..

sione dei diritti della personalità per effetto della pubblicazione *on-line* potrebbe rivelarsi problematica, in quanto non si tratta di un criterio di carattere strettamente giuridico, quale potrebbe essere la residenza o il domicilio, come tale determinabile con sufficiente certezza, bensì di un criterio di carattere fattuale. Il criterio in questione, pur presentandosi certamente strumentale ad assicurare un collegamento effettivo tra il foro e la controversia, nondimeno può presentare dei margini di incertezza quanto alla sua effettiva localizzazione. Ciò particolarmente nei casi in cui la persona oggetto della pubblicazione asseritamente diffamatoria o altrimenti lesiva sia persona che conduca una vita di carattere internazionale, che presenti elementi atti a ricollegarla in maniera sostanziale con più di un paese. In proposito, la Corte stessa è parsa ammettere la possibilità che il criterio del centro di interessi della persona asseritamente lesa possa in alcuni casi rivelarsi di incerta localizzazione, nella parte della motivazione della sentenza *eDate* in cui ha precisato che normalmente il centro degli interessi di una persona fisica deve ritenersi corrispondente al luogo in cui questa ha la propria residenza abituale. Quest'ultimo criterio, come è noto, può rivelarsi a sua volta di incerta localizzazione, particolarmente nel caso evocato di persone che dividano la propria vita tra più paesi. L'elemento di incertezza insito nel criterio del centro degli interessi del soggetto leso è peraltro evidenziato dalla Corte stessa, nel sottolineare che questo possa risultare eventualmente localizzato in un paese diverso da quello in cui il soggetto in questione ha la propria residenza abituale, col quale il medesimo possa presentare dei legami particolarmente stretti in ragione, tra l'altro, della propria attività professionale²⁵.

La Corte di giustizia è ritornata sulla questione della localizzazione del centro degli interessi del soggetto che abbia subito una lesione dei propri diritti della personalità per effetto di informazioni pubblicate tramite Internet nella più recente sentenza *Bolagsupplysningen*, nella

²⁵ CGUE, 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, *e-Date Advertising GmbH c. X, Martinez c. MGN Ltd*, cit., par. 49.

quale ha esaminato le problematiche poste dall'applicazione di tale criterio con riferimento a una persona giuridica²⁶. Riflettendo anche in questa ipotesi l'esistenza di un margine di incertezza quanto alla localizzazione del criterio in esame, la Corte di giustizia ha affermato che il centro degli interessi di una persona giuridica ai fini di un'azione traente origine dalla pubblicazione di informazioni diffamatorie debba ritenersi localizzato nel paese nel quale la persona giuridica goda di una più solida reputazione commerciale, e debba conseguentemente essere determinato sulla base del luogo nel quale questa svolga la parte essenziale della propria attività economica²⁷. Evidenziando ancora una volta il carattere intrinsecamente fattuale del criterio in esame, la Corte di giustizia ha affermato che per quanto esso possa coincidere col paese nel quale la persona giuridica ha la propria sede statutaria, nondimeno nelle ipotesi in cui questa svolga la parte prevalente della propria attività in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la propria sede statutaria, il suo centro degli interessi debba ritenersi ubicato in tale diverso paese²⁸.

Come la Corte di giustizia è parsa rilevare, il luogo di prevalente svolgimento dell'attività economica della persona giuridica che si pretende lesa rileverà, nei casi in cui non coincida con la sua sede statutaria, come luogo di concretizzazione del danno causato dalle informazioni pubblicate tramite Internet²⁹. La conclusione alla quale la Corte di giustizia è giunta sul punto non si segnala per esemplare chiarezza, parendo voler riferire solo a quest'ultima ipotesi la coincidenza del centro degli interessi della persona giuridica col luogo di concretizzazione del danno. Deve invece ritenersi maggiormente coerente con l'intera argomentazione svolta dalla Corte di giustizia, anche con riferimento alla

²⁶ CGUE, 17 ottobre 2017, causa C-194/16, *Bolagsupplysningen OÜ e Ilsjan c. Svensk Handel AB*, cit., par. 22 ss..

²⁷ *Ibidem*, par. 41.

²⁸ *Ibidem*, par. 42.

²⁹ *Ibidem*, par. 44.

precedente sentenza *eDate* dalla quale la Corte non è parsa volersi discostare, affermare che il centro degli interessi della persona giuridica che si pretende lesa rilevi in ogni caso, nell'ottica adottata dalla Corte stessa, come luogo di concretizzazione dell'*eventus damni*³⁰. Ciò a prescindere dal fatto che esso coincida o meno, sulla base di una valutazione di carattere fattuale, col luogo in cui la persona giuridica ha la propria sede statutaria.

La tendenziale irrilevanza della localizzazione di quest'ultima, ove non coincidente col luogo di prevalente svolgimento dell'attività economica della persona giuridica, è peraltro sottolineata dalla Corte di giustizia, nel passo della motivazione della sentenza in esame nel quale esclude l'invocabilità, ai fini un risarcimento integrale, del criterio di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1215/2012 a titolo di luogo di concretizzazione dell'*eventus damni* nei casi in cui non emerga una localizzazione preponderante dell'attività economica della persona giuridica che si pretende lesa in un determinato Stato membro³¹. Sembra doversi leggere tra le righe di quanto affermato dalla Corte di giustizia che in casi questo genere, in cui in altre parole il centro degli interessi della persona lesa non possa essere determinato, rimarrebbe aperta alla persona giuridica in questione l'alternativa tra l'agire dinanzi al foro generale del domicilio del convenuto e l'agire, a fini puramente risarcitori, davanti ai giudici dei singoli Stati membri dove possa dimostrare di aver subito una lesione della propria reputazione locale, limitatamente ai danni subiti in ciascuno di tali paesi. In questi limiti potrebbe ancora sussistere un limitato spazio per la *Mosaikbetrachtung* che la Corte stessa, in altra parte della stessa sentenza, ha condivisibilmente escluso

³⁰ Si veda in questo senso, assai sinteticamente, E. Márton, *CJEU on the place of the damage under Article 7(2) of Brussels Ia as regards violations of personality rights of a legal person*, scritto pubblicato su <http://conflictoflaws.net>, 8 novembre 2017.

³¹ CGUE, 17 ottobre 2017, causa C-194/16, *Bolagsupplysningen OÜ e Ilsjan c. Svensk Handel AB*, cit., par. 43.

relativamente alle azioni volte non già al risarcimento, bensì alla rettifica ovvero alla cancellazione delle informazioni diffamatorie³².

Alle perplessità che si sono espresse con riferimento al margine di incertezza insito nella localizzazione del centro degli interessi della persona che si pretende lesa, con le inevitabili ricadute sulla prevedibilità della competenza giurisdizionale da parte dell'autore della pubblicazione asseritamente lesiva, altre se ne possono aggiungere relativamente al complessivo equilibrio delle armi tra i litiganti. Questo rischia di essere messo a repentaglio, per un verso, dalla previsione di un ventaglio eccessivamente ampio di fori alternativi a disposizione della parte attrice³³, per quanto questa possa eventualmente anche non coincidere con il danneggiato³⁴. Per altro verso, la parità delle armi tra i litiganti

³² Si veda *supra*, in questo paragrafo, testo in corrispondenza delle note 18-20.

³³ Si rimanda alle considerazioni svolte in proposito, in termini generali, in F. Marongiu Buonaiuti, *La tutela del diritto di accesso alla giustizia e della parità delle armi tra i litiganti*, cit., pp. 348 ss. e, con riferimento al caso in esame, in ID., *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., pp. 27 ss.; sulla problematica anche, tra gli altri, P. Kinsch, *Droits de l'homme, droits fondamentaux et droit international privé*, in *Rec. des Cours*, vol. 318, 2005, pp. 9 ss., spec. pp. 65 ss.; F. Marchadier, *Les objectifs généraux du droit international privé à l'épreuve de la Convention européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, 2007, pp. 183 ss., spec. pp. 190 ss.; in precedenza, tra gli altri, P. Schlosser, *Jurisdiction in International Litigation - The Issue of Human Rights in Relation to National Law and to the Brussels Convention*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1991, pp. 5 ss.; R. Geimer, *Verfassung, Völkerrecht und internationales Zivilverfahrensrecht*, in *Zeitschrift für Rechtsvergleichung*, 1992, pp. 321 ss. e 401 ss.; Th. Pfeiffer, *Internationale Zuständigkeit und prozessuale Gerechtigkeit*, Frankfurt am Main, 1995, pp. 523 ss.; C. Focarelli, *The Right of Aliens Not to be Subject to So-Called "Excessive" Civil Jurisdiction*, in Conforti; Francioni (ed. by), *Enforcing International Human Rights in Domestic Courts*, The Hague, 1997, pp. 441 ss.; J. Bertele, *Souveränität und Verfahrensrecht. Eine Untersuchung der aus dem Völkerrecht ableitbaren Grenzen staatlicher extraterritorialer Jurisdiktion im Verfahrensrecht*, Tübingen, 1998, pp. 221 ss..

³⁴ Si veda, nel senso dell'applicabilità del criterio speciale contemplato al tempo dall'art. 5, n. 3 del regolamento n. 44/2001 ad azioni di accertamento negativo della responsabilità per fatto illecito, con particolare riferimento alle violazioni di norme in materia di concorrenza, CGUE, 25 ottobre 2012, in causa C-133/11, *Fo-lien Fischer AG c. Ritrama s.p.a.*, ECLI:EU:C:2012:664, par. 41 ss., massima in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2012, p. 964 s.; in *Revue*

rischia di essere pregiudicata dall'ammissione di un sostanziale *forum actoris* nell'ipotesi, tendenzialmente più frequente, in cui ad agire sia invero la persona che si pretende lesa nei suoi diritti della personalità dalla pubblicazione diffusa tramite Internet³⁵. A questo riguardo, appare scarsamente convincente l'argomentazione fatta propria dalla Corte di giustizia per la quale la previsione di un foro alternativo, localizzato nel luogo in cui la persona che si pretende lesa ha il proprio centro di interessi, trova giustificazione nella particolare capacità lesiva che una pubblicazione *on-line* possiede rispetto ad una a mezzo stampa. Ciò avuto riguardo al fatto che se, da una parte, è un dato sufficientemente acquisito che le informazioni pubblicate in libero accesso su Internet sono potenzialmente accessibili da qualsiasi parte del mondo, eccettuati, evidentemente, quei paesi nei quali vigano limitazioni nell'accesso alla rete o ai materiali pubblicati su determinati siti, per altro verso alcuni fattori come la lingua e la rilevanza del sito su cui l'informazione è pubblicata possono in concreto incidere sulla effettiva probabilità che l'informazione stessa sia effettivamente consultata da un numero significativo di utenti della rete localizzati in un consistente numero di Stati diversi. Inoltre, appare doversi osservare che l'argomentazione sulla quale la Corte si è basata appare maggiormente pertinente nel senso di ridurre, se non escludere del tutto, la rilevanza dell'elemento della diffusione della pubblicazione diffamatoria o altrimenti lesiva, posto che è proprio su quest'ultimo che le ben diverse modalità di circolazione proprie delle pubblicazioni *on-line* sono suscettibili di andare ad incidere³⁶. Tale elemento, invece, continua ad essere accolto nell'interpretazione accolta dalla Corte nella propria giurisprudenza³⁷, venendo escluso so-

critique de droit international privé, 2013, pp. 501 ss., nota di H. Muir-Watt, *ivi*, pp. 506 ss..

³⁵ CGUE, 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, *e-Date Advertising GmbH c. X, Martinez c. MGN Ltd*, cit., par. 48.

³⁶ Come la Corte, peraltro, non manca di sottolineare, *ibidem*, par. 46.

³⁷ *Ibidem*, par. 52.

lamente nei casi in cui la natura dell'azione esperita non consenta di tenerne conto³⁸.

In definitiva, la valutazione operata dalla Corte nel senso di prevedere, sostanzialmente a favore della vittima, o presunta tale, di una diffamazione od altra lesione di un diritto della personalità commessa *on-line*, la possibilità di agire davanti al giudice del luogo in cui è situato il proprio centri di interessi rischia in ultima analisi di creare una discriminazione eccessiva e, pertanto, irragionevole, rispetto alle opzioni offerte secondo la sentenza *Shevill*, a chi si pretenda vittima di lesioni analoghe per effetto di una pubblicazione cartacea. Inoltre, dalla prospettiva dell'emittente dell'informazione asseritamente lesiva, l'interpretazione accolta dalla Corte rischia di sottoporre il *content provider* a un c.d. *litigation risk* ben più gravoso, in termini di ampiezza del novero dei giudici innanzi ai quali potrà essere citato da parte di chi si pretenda leso dalla pubblicazione, rispetto a quanto avverrebbe per chi pubblichi analoghe informazioni a mezzo stampa³⁹. Peraltro, deve essere osservato che l'ampiezza del novero di fori alternativi dischiusa dall'interpretazione accolta dalla Corte di giustizia relativamente ad azioni per diffamazione od altre violazioni dei diritti della personalità causate da pubblicazioni *on-line* appare offrire un indebito incentivo al *forum shopping*. Quest'ultimo è alimentato dalla circostanza che, relativamente alla materia delle violazioni della *privacy* e dei diritti della personalità, non trovano applicazione le regole uniformi sull'individuazione della legge applicabile contenute nel regolamento "Roma II", con la conseguente sussistenza in questa materia, almeno fino ad un'auspicata revisione di quest'ultimo regolamento, di regole non coincidenti nei diversi sistemi

³⁸ CGUE, 17 ottobre 2017, causa C-194/16, *Bolagsupplysningen OÜ e Ilsjan c. Svensk Handel AB*, cit., par. 48-49.

³⁹ Si vedano al riguardo i rilievi di O. Feraci O., *Diffamazione internazionale a mezzo di Internet*, cit., p. 467 s.; G. Guiziou, nota, cit., pp. 202 ss.; S. Marino, *La violazione dei diritti della personalità*, cit., pp. 366 ss.; nonché quanto osservato in F. Marongiu Buonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., pp. 26 ss..

nazionali di diritto internazionale privato degli Stati membri⁴⁰. La rilevanza di quest'ultimo problema è naturalmente acuita dalla parallela diversità della disciplina sostanziale in materia nei diversi Stati membri, potendosi osservare, banalmente, che non vi è omogeneità tra i presupposti in presenza dei quali una pubblicazione possa essere ritenuta diffamatoria, con particolare riferimento alla veridicità dell'informazione diffusa. Se questa disparità di trattamento sotto il profilo della giurisdizione può per certi versi apparire giustificata in un'ottica di politica del diritto, nel senso di stimolare una maggiore responsabilizzazione degli emittenti di contenuti *on-line* quanto al controllo della correttezza delle informazioni pubblicate a mezzo della rete e all'assenza al loro interno di contenuti lesivi della sfera personale delle persone interessate, nondimeno essa si presenta, dal punto di vista della corretta allocazione della competenza giurisdizionale, come ingiustificata.

3. Raffronto con le soluzioni giurisprudenziali accolte in ambiti contigui: in materia di contratti di consumo conclusi a mezzo di Internet

La particolare ampiezza con la quale la Corte di giustizia ha interpretato la norma relativa al foro delle obbligazioni derivanti da fatto illecito con riferimento alle azioni per diffamazione o per altre violazioni dei diritti della personalità commesse a mezzo della rete non trova, peraltro, corrispondenza nell'approccio adottato relativamente ad azioni di diversa natura traenti origine da attività *on-line*. Infatti, per quanto riguarda le controversie di natura contrattuale e relative più specificamente a contratti conclusi da consumatori, la Corte di giustizia si è attenuta ad un approccio più restrittivo nella sentenza relativa alle cause

⁴⁰ Si rimanda in proposito a F. Marongiu Buonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., pp. 206 ss..

*Pammer e Hotel Alpenhof*⁴¹. I casi oggetto della pronuncia concernevano l'uno un contratto concluso tramite un intermediario sulla base di informazioni pubblicate su un sito Internet, e l'altro un contratto concluso a mezzo di un indirizzo e-mail indicato sul sito sul quale il servizio offerto era pubblicizzato. In questo diverso contesto, la Corte ha applicato senza adattamenti particolarmente incisivi le regole che sarebbero state applicabili relativamente a contratti della medesima natura che fossero stati interamente conclusi in modalità *off-line*. Infatti, trattandosi, nelle due fattispecie oggetto della decisione, di contratti conclusi da consumatori, la Corte di giustizia ha fatto applicazione dei criteri speciali di competenza giurisdizionale relativi a tali contratti, come contenuti *ratione temporis* nel regolamento n. 44/2001. L'applicazione di tali criteri presuppone, tra le altre ipotesi contemplate dalle rispettive disposizioni, che le attività commerciali o professionali della controparte del consumatore possano considerarsi dirette, con qualsiasi mezzo, verso lo Stato membro in cui il consumatore è domiciliato. Pur sempre, nel fare applicazione di tali criteri, la Corte di giustizia non ha mancato di sottolineare come questi fossero stati riformulati in termini più ampi in sede di trasposizione nel regolamento n. 44/2001 della disciplina precedentemente contenuta in materia nella Convenzione di Bruxelles del 1968.

Ciò proprio al fine di riflettere le peculiarità del contesto *on-line*, nel quale può rivelarsi difficoltosa ed in ultima analisi scarsamente rilevante la precisa collocazione spaziale di singoli atti prodromici alla conclusione di un contratto ai quali era attribuita rilevanza nella disciplina contenuta nella Convenzione di Bruxelles⁴². La Corte di giustizia ha dato atto che la finalità materiale perseguita dalla riformulazione nei termini accennati dei presupposti per l'applicazione della disciplina spe-

⁴¹ CGUE, 7 dicembre 2010, cause riunite C-585/08 e C-144/09, *Pammer c. Reederei Karl Schlüter GmbH e Hotel Alpenhof GesmbH c. Heller*, in *Raccolta*, 2010, pp. I-12527 ss..

⁴² *Ibidem*, par. 59.

ziale della competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori era da identificarsi nell'obiettivo di garantire a questi ultimi, per quanto possibile, la possibilità di agire per la tutela dei propri diritti innanzi ai giudici dello Stato membro del proprio domicilio. La Corte di giustizia ha tuttavia ritenuto che al fine di poter considerare l'attività commerciale della controparte come diretta verso il paese membro di domicilio del consumatore non potesse considerarsi sufficiente la mera accessibilità passiva, dallo Stato membro di domicilio del consumatore, di un sito Internet che sia gestito dalla controparte personalmente ovvero da un suo intermediario⁴³. In questo senso, peraltro, già si poneva una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione in merito all'applicazione della disposizione dell'art. 15 del regolamento Bruxelles I, che era stata ripresa nel preambolo del regolamento "Roma I" con riferimento alle corrispondenti problematiche suscettibili di porsi relativamente alla legge applicabile ai contratti in questione⁴⁴.

L'accoglimento del criterio della mera accessibilità passiva del sito Internet sul quale i beni o i servizi offerti sono pubblicizzati avrebbe consentito, infatti, un illimitato assoggettamento degli imprenditori che pubblicizzano i loro servizi tramite Internet alla giurisdizione di qualsiasi Stato membro nel quale fosse domiciliato un consumatore che avesse concluso con essi un contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo sito Internet. Ciò avrebbe messo in pericolo, se non strettamente la prevedibilità della competenza giurisdizionale, in quanto pur sempre ogni imprenditore dovrebbe ritenersi informato dello Stato membro in cui ciascun consumatore col quale abbia concluso un contratto sia domiciliato, quantomeno la parità delle armi tra i litiganti. In-

⁴³ *Ibidem*, par. 68 ss..

⁴⁴ Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I"), in G.U.U.E., L 177 del 4 luglio 2008, pp. 6 ss, considerando n. 24, richiamato da CGUE, 7 dicembre 2010, cause riunite C-585/08 e C-144/09, *Pammer e Hotel Alpenhof*, cit., par. 74.

fatti, lo squilibrio che si sarebbe in questo modo venuto a creare nella disciplina della competenza giurisdizionale avrebbe finito probabilmente per eccedere quella finalità riequilibratrice delle posizioni sostanziali delle parti che la disciplina speciale della competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi dai consumatori è volta a perseguire, rischiando inoltre di fungere da disincentivo nei confronti dell'utilizzazione della rete come mezzo di promozione delle attività commerciali e imprenditoriali. Proprio allo scopo di contenere in termini ragionevoli lo squilibrio a favore del consumatore nell'allocatione della competenza giurisdizionale operato dalle norme in questione, la Corte di giustizia ha ritenuto, per un verso, che non possa considerarsi insito nel requisito per il quale le attività dell'imprenditore debbano potersi considerate rivolte con qualsiasi mezzo verso lo Stato membro del domicilio del consumatore il fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso a mezzo del sito Internet dell'imprenditore. Ciò, infatti, restringerebbe ingiustificatamente l'ambito di applicazione delle norme in questione e sarebbe inconciliabile con l'ampiezza suggerita dall'espressione "con qualsiasi mezzo" contenuta nell'art. 15, par. 3, del regolamento Bruxelles I. Per altro verso, la Corte ha affermato che la mera accessibilità passiva del sito dal paese membro di domicilio del consumatore non possa considerarsi sufficiente. La Corte ha ravvisato piuttosto l'esigenza di qualche ulteriore indizio che possa considerarsi rivelatore dell'intenzione dell'imprenditore di indirizzare la propria offerta di servizi verso Stati membri diversi da quello del proprio stabilimento, indicando a titolo esemplificativo il carattere internazionale dell'attività svolta, con particolare riferimento a particolari attività turistiche, l'indicazione di recapiti telefonici preceduti dal prefisso internazionale, ovvero la scelta di un *top-level domain name* riferito ad un paese membro diverso, oppure di carattere neutro. La Corte ha preso in considerazione in proposito anche l'eventuale presenza di indicazioni di carattere maggiormente esplicito, come l'indicazione di mezzi o itinerari per giungere da altri Stati membri al luogo di prestazione dei servizi

offerti, ovvero il riferimento ad una clientela internazionale, ad esempio mediante l'inserimento di un link a recensioni redatte da clienti provenienti da diversi paesi membri, come pure l'uso di una lingua o l'indicazione di prezzi in valuta diversa da quella in uso nel paese membro di stabilimento dell'imprenditore⁴⁵.

In definitiva, ove si voglia raffrontare l'approccio accolto dalla Corte di giustizia nei due scenari fin qui considerati, dell'azione di carattere extracontrattuale per violazioni dei diritti della personalità causate da notizie pubblicate tramite Internet e dell'azione di carattere contrattuale che un consumatore intenda esperire nei confronti della controparte di un contratto concluso sulla base di informazioni pubblicate tramite il medesimo mezzo, ne emerge che, mentre, nel primo contesto, secondo la soluzione accolta dalla Corte di giustizia nella sentenza *eDate* e sostanzialmente confermata nella sentenza *Bolagsupplysningen*, il soggetto che lamenta la violazione potrà, in alternativa agli altri fori già contemplati nella soluzione *Shevill*, in ogni caso contare sulla possibilità di agire davanti ai giudici dello Stato membro in cui ha il proprio centro di interessi, nel secondo contesto la possibilità per il consumatore di agire davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato – ove, ovviamente, tale Stato membro non coincida con quello in cui la controparte è a propria volta domiciliata – sussisterà unicamente quando quest'ultima parte abbia pubblicizzato i propri servizi su Internet in modalità tali da poter essere considerata aver diretto la propria attività nei confronti dello Stato membro in cui il consumatore è domiciliato, ovvero verso più paesi, tra cui quest'ultimo. Pur sempre, la relativa disparità di trattamento che ne risulta tra i due soggetti assunti, in pur diversa misura, a parti meritevoli di protezione dei rispettivi rapporti potrebbe dirsi riflettere, oltre che, certamente, la diversità dei due contesti giuridici, extracontrattuale il primo e contrattuale il secondo, in cui il

⁴⁵ *Ibidem*, par. 80 e 83 ss.. Si veda in proposito V. Pironon, *Dits et non-dits sur la méthode de la focalisation dans le contentieux – contractuel et delictuel – du commerce électronique*, in *Journal du droit international*, 2011, pp. 915 ss..

rapporto obbligatorio è sorto tra le parti, congetturalmente anche la diversità dei diritti della cui tutela si discute nei due contesti considerati, di carattere assoluto nel primo e di carattere relativo ovvero squisitamente patrimoniale nel secondo.

4. *Segue*: in materia di violazioni del diritto d'autore o di altri diritti di proprietà intellettuale commesse tramite Internet

La diversità dei diritti della cui tutela giurisdizionale si discute è invece certamente all'origine della diversità dell'approccio accolto dalla Corte di giustizia in materia di giurisdizione nelle controversie concernenti le violazioni dei diritti della personalità commesse a mezzo di informazioni pubblicate tramite Internet rispetto all'approccio adottato dalla Corte stessa relativamente all'applicazione del criterio di competenza giurisdizionale concernente le azioni derivanti da fatto illecito con riferimento alle violazioni di diritti di proprietà intellettuale commesse tramite materiale pubblicato su Internet. In questo diverso ambito, appare rilevare innegabilmente il carattere territorialmente limitato dei diritti di proprietà intellettuale. Questo porta ad identificare come luogo dell'*eventus damni* lo Stato membro per il quale è concessa la protezione del diritto, posto che in altri Stati membri in cui il diritto di cui si discute non riceva protezione difetterebbe evidentemente il presupposto stesso della violazione come fonte della pretesa risarcitoria vantata, ovvero, nel caso reciproco di un'azione di accertamento negativo, negata. Così, nella sentenza relativa al caso *Wintersteiger*⁴⁶, nella quale si trattava della violazione di un marchio nazionale registrato in un paese membro per effetto di un'inserzione commerciale effettuata su un motore di ricerca operante su scala globale ma provvisto di siti recanti *top-level domain names* distinti per paesi, in una fattispecie in cui

⁴⁶ CGUE, 19 aprile 2012, in causa C-523/10, *Wintersteiger AG c. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, ECLI:EU:C:2012:220.

l'inserzione asseritamente lesiva figurava sul sito recante il *top-level domain name* di un paese membro diverso da quello nel quale il marchio era registrato, la Corte di giustizia ha ritenuto doversi identificare come luogo dell'*eventus damni* lo Stato membro nel quale il marchio della cui violazione si discuteva era registrato⁴⁷.

Alternativamente a tale foro la Corte ha pur sempre ritenuto sussistere, in ogni caso in alternativa al foro generale del domicilio del convenuto, il foro del luogo della condotta dannosa. La Corte ha identificato quest'ultimo foro con lo Stato membro nel quale l'inserzionista aveva inserito, sul sito recante il *top level domain name* del medesimo Stato membro, l'inserzione contenente la pretesa contraffazione del marchio⁴⁸. La soluzione accolta dalla Corte di giustizia per un verso si rivela atta a garantire la prevedibilità della competenza giurisdizionale, in quanto limita l'alternativa al foro dello Stato membro di registrazione del diritto di proprietà intellettuale e a quello dello Stato membro nel quale l'inserzionista ha proceduto all'inserimento sul *web* dell'annuncio comportante l'asserita violazione del diritto di proprietà intellettuale, Stato membro coincidente con quello indicato dal *top-level domain name* del sito stesso. Essa solleva per altro verso qualche perplessità in ordine all'opportunità di lasciare sussistere affatto tale alternativa. Deve infatti considerarsi che essa non è contemplata in termini generali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia interpretativa della norma relativa al foro del fatto illecito, la quale la prevede unicamente con riferimento all'ipotesi degli illeciti a distanza, oggetto della sentenza *Bier c. Mines de potasse d'Alsace*⁴⁹.

⁴⁷ *Ibidem*, par. 27 ss..

⁴⁸ *Ibidem*, par. 34 ss..

⁴⁹ Si vedano, per alcune considerazioni critiche in merito alla soluzione accolta nella pronuncia esaminata, S. Marino, *Nuovi sviluppi in materia di illecito extracontrattuale* on line, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2012, pp. 879 ss., spec. pp. 884 ss.; F. Marongiu Buonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., pp. 28 ss.; in senso positivo, valutando con favore in un'ottica di prevedibilità della competenza giurisdizionale la soluzione accolta dalla Corte di giusti-

Pur sempre, si deve osservare che, a ben considerare, il foro del luogo in cui l'inserzionista ha pubblicato su Internet l'annuncio pubblicitario lesivo tendenzialmente verrà a coincidere, nelle azioni rivolte nei suoi confronti dal titolare del diritto, col foro comunque competente in base al criterio generale del domicilio del convenuto, rispetto al quale il foro del fatto illecito opera comunque come criterio alternativo. Ciò posto, ove si voglia confrontare l'approccio adottato dalla Corte nel caso appena esaminato con la soluzione accolta relativamente alle violazioni dei diritti della personalità commesse tramite Internet, si ha l'impressione che nel primo dei due ambiti l'approccio accolto si riveli in qualche misura più restrittivo⁵⁰. Nell'uno come nell'altro caso, tuttavia, si ha l'impressione che la Corte di giustizia tenda a considerare gli illeciti commessi tramite Internet alla stregua di una nuova categoria di illeciti a distanza, nei quali meriti attribuire rilevanza al luogo della condotta dannosa in alternativa al luogo di produzione del danno, che nel caso della violazione di un diritto di proprietà intellettuale di carattere nazionale è da identificarsi con lo Stato membro nel quale tale diritto è registrato⁵¹.

L'approccio adottato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Wintersteiger* è stato adattato da alcune pronunce successive alla diversa ipotesi delle violazioni del diritto d'autore commesse, nel caso *Pinckney*⁵², mediante riproduzione del contenuto protetto su un supporto materiale ven-

zia, M. Köhler, *Der fliegende Gerichtsstand. Die Bestimmung des zuständigen Gerichts bei ubiquitäre Rechtsverletzungen*, in *WRP – Wettbewerb im Recht und Praxis*, 2013, pp. 1130 ss., spec. p. 1134.

⁵⁰ Come già si osservava in F. Marongiu Buonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., p. 29; v. anche, nello stesso senso, M. Köhler, *Der fliegende Gerichtsstand*, cit., p. 1134.

⁵¹ Si veda ancora F. Marongiu Buonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., pp. 29 ss..

⁵² CGUE, 3 ottobre 2013, in causa C-170/12, *Pinckney c. KDG Mediatech AG*, ECLI:EU:C:2013:635.

duto tramite un sito Internet, e, nel caso *Hejduk*⁵³, mediante riproduzione del contenuto protetto direttamente su un sito *web*. In entrambi i casi oggetto delle due pronunce da ultimo menzionate, la Corte di giustizia ha sottolineato ancora una volta la diversità delle caratteristiche proprie del diritto tutelato, in quanto il diritto d'autore, pur essendo, non diversamente dal marchio nazionale, tutelato su base territoriale, si presenta tuttavia suscettibile di ricevere tutela in tutti gli Stati membri, sulla base, in ciascuno di essi, del diritto nazionale armonizzato ai sensi della direttiva 2001/29⁵⁴. Conseguentemente, in entrambi i casi la Corte di giustizia ha ritenuto competenti a conoscere dell'azione risarcitoria esperita dal titolare del diritto d'autore, quali giudici del luogo di produzione dell'*eventus damni*, i giudici dello Stato membro in cui il diritto è tutelato e nel quale è accessibile tramite Internet il sito sul quale è consultabile, ovvero tramite il quale è acquistabile, il materiale integrante la violazione⁵⁵.

Nel dare atto che tale competenza è comunque limitata al diritto così come protetto nello Stato membro del giudice adito, la Corte di giustizia ha recuperato la logica della *Mosaikbetrachtung*, lasciando sussistere la possibilità che azioni parallele siano intentate dinanzi ai giudici degli altri Stati membri nei quali il diritto riceva ugualmente protezione e nei quali sia stato al tempo stesso possibile accedere ovvero acquistare tramite Internet il materiale integrante la violazione⁵⁶. La soluzione, che appare certo presentare la problematica, già evidenziata a proposito della sentenza *Shevill*, di non favorire il perseguimento di un obiettivo di coordinamento tra giurisdizioni⁵⁷, appare suscettibile di applicarsi anche in relazione a violazioni di un brevetto europeo non a protezione unitaria, il quale ugualmente è suscettibile di dar vita a un fascio di diritti di privati-

⁵³ CGUE, 22 gennaio 2015, in causa C-441/13, *Hejduk c. EnergieAgentur.NRW GmbH*, ECLI:EU:C:2015:28.

⁵⁴ CGUE, 3 ottobre 2013, *Pinckney*, cit., par. 36; 22 gennaio 2015, *Hejduk*, cit., par. 29.

⁵⁵ CGUE, 3 ottobre 2013, *Pinckney*, cit., par. 36; 22 gennaio 2015, *Hejduk*, cit., par. 29.

⁵⁶ Si veda con riferimento alla soluzione accolta dalla Corte di giustizia nelle pronunce da ultimo citate P. Mankowski, *Article 7*, cit., pp. 326 ss..

⁵⁷ Si rimanda a quanto osservato *supra*, par. 2.

va paralleli, ciascuno con efficacia territoriale limitata al singolo Stato membro per il quale ne è richiesta la registrazione⁵⁸, mentre non appare estensibile ai diritti di proprietà intellettuale che beneficiano di un regime di protezione unitaria per l'intera Unione europea. Relativamente a questi ultimi, e salva restando, relativamente ai brevetti europei a protezione unitaria, la competenza del Tribunale unificato dei brevetti allorquando questo diverrà operativo⁵⁹, ammettere la competenza dei giudici di ciascuno degli Stati membri da cui possa accedersi al materiale lesivo pubblicato ovvero offerto in vendita tramite Internet relativamente all'intero danno causato dalla violazione del diritto a protezione unitaria rischierebbe di esporre il soggetto emittente del materiale lesivo ad una eccessiva imprevedibilità del foro innanzi al quale potrà essere citato.

Un maggiore margine di prevedibilità può essere assicurato facendo riferimento, invece, allo Stato membro nel quale l'emittente del mate-

⁵⁸ Secondo quanto rilevato dalla Corte di giustizia al fine di escludere l'applicazione del criterio di competenza giurisdizionale per connessione di cui all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 44/2001 (ora corrispondente all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1215/2012) relativamente ad azioni introdotte in diversi paesi membri per la violazione di diverse componenti nazionali di un brevetto europeo in CGCE, 13 luglio 2006, in causa C-539/03, *Roche Nederland c. Primus*, in *Raccolta*, 2006, pp. I-6535 ss., par. 25 ss.; successivamente, nel senso dell'applicabilità della norma ove le diverse azioni riguardino, invece, le medesime componenti nazionali del brevetto europeo, CGUE, 12 luglio 2012, in causa C-616/10, *Solvay SA c. Honeywell Flourine Products Europe BV et al.*, ECLI:EU:C:2012:445; in *Revue critique de droit international privé*, 2013, pp. 472 ss., con nota di E. Treppoz, *ivi*, pp. 479 ss.; si veda anche F. Marongiu Buonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali*, *cit.*, pp. 39 ss..

⁵⁹ Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, in *GUUE*, C 175 del 20 giugno 2013, pp. 1 ss.. Si vedano, con riferimento alle modifiche introdotte nel regolamento n. 1215/2012 ("Bruxelles I-bis") tramite il regolamento UE n. 542/2014 allo scopo di realizzare un coordinamento della disciplina in materia di giurisdizione recata dal regolamento con le regole contenute nell'accordo, P. Mankowski, *Die neuen Regeln über gemeinsame Gerichte in Artt. 71a-71d Brüssel Ia-VO*, in *GPR – Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht*, 2014, pp. 330 ss.; F. Marongiu Buonaiuti, *The Agreement Establishing a Unified Patent Court and its Impact on the Brussels I Recast Regulation. The New Rules Introduced under Regulation (EU) No 542/2014 in respect of the Unified Patent Court and the Benelux Court of Justice*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2016, n. 1, pp. 208 ss..

riale lesivo lo ha pubblicato, ovvero offerto in vendita su Internet, quale luogo della condotta dannosa⁶⁰. Il riferimento a quest'ultimo luogo, posto che esso si riveli accertabile sulla base di elementi oggettivi, per un verso consente di evitare un'inopportuna ubiquità della competenza giurisdizionale e, per altro verso, nell'ipotesi di un'azione esperita dal titolare del diritto violato, si rivelerebbe maggiormente in linea con la regola generale per la quale *actor sequitur forum rei*, rispetto alla quale, come la Corte stessa ha osservato nel caso *Melzer*⁶¹, le eccezioni sono per principio generale da interpretarsi restrittivamente.

5. Segue: il foro delle violazioni del diritto alla tutela dei dati personali in base al regolamento UE n. 2016/679

L'opzione tra il foro del luogo della condotta dannosa e il foro del luogo dell'*eventus damni* appare lasciata aperta anche dalle nuove disposizioni che disciplinano la giurisdizione contenute nel regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali⁶². Il regolamento, che sostituirà a far data

⁶⁰ Al luogo della condotta, o, meglio, ai giudici dello Stato membro nel quale l'atto di contraffazione è stato commesso ovvero minaccia di essere commesso fanno invero riferimento, in alternativa al foro del domicilio del convenuto, i criteri speciali di competenza giurisdizionale previsti dall'art. 97 del regolamento CE n. 207/2009, sul marchio dell'Unione europea, così come i criteri contenuti negli altri atti istitutivi di diritti di proprietà intellettuale con effetto unitario per l'intero territorio dell'Unione, tra cui l'art. 101, par. 3, del regolamento CE n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e l'art. 82, par. 5, del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari. Al medesimo criterio è fatto riferimento, nell'art. 33, par. 1, lett. a), dell'accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti, al fine della ripartizione della competenza tra le diverse sezioni locali del Tribunale unificato. Si veda in proposito M. Köhler, *Der fliegende Gerichtsstand*, cit., pp. 1134 ss..

⁶¹ CGUE, 16 maggio 2013, in causa C-228/11, *Melzer c. MF Global UK*, ECLI:EU:C:2013:305, par. 23 ss..

⁶² In *GUUE*, L 119 del 4 maggio 2016, pp. 1 ss..

dal 25 maggio 2018 la direttiva 95/46/CE, nel prevedere all'art. 79, par. 1, il diritto del titolare dei dati ad un rimedio giurisdizionale effettivo per le eventuali violazioni dei diritti tutelati dal regolamento stesso, introduce, nel par. 2 della stessa disposizione, alcuni criteri speciali di competenza giurisdizionale relativi alle azioni contemplate dalla norma. Tali criteri sono destinati a prevalere sulle regole generali contenute in quest'ultimo regolamento, in virtù del criterio di specialità *ratione materiae* recepito dal regolamento Bruxelles I-bis al suo art. 67. Conformemente a tale criterio, le regole contenute in quest'ultimo regolamento potranno trovare applicazione solo nella misura in cui non siano incompatibili con la disciplina speciale. I criteri speciali contemplati dall'art. 79, par. 2 del regolamento concernente la tutela dei dati personali, riflettendo l'ottica protettiva della persona del titolare dei dati che ispira l'intera disciplina recata dal regolamento evidenziata dal par. 1 della stessa norma, si applicano unicamente alle azioni promosse dal titolare dei dati nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento. Essi contemplan un'alternativa tra i giudici dello Stato membro in cui il titolare o il responsabile del trattamento possiedono uno stabilimento, e i giudici dello Stato membro in cui il titolare dei dati ha la propria residenza abituale, quest'ultima opzione restando peraltro esclusa nei casi in cui il titolare o il responsabile del trattamento sia una pubblica autorità di uno Stato membro, la quale agisca nell'esercizio dei propri pubblici poteri⁶³.

⁶³ Si vedano in proposito, tra gli altri, P. de Miguel Asensio, *Aspectos internacionales del Reglamento general de protección de datos de la UE (I): cuestiones de competencia*, in www.pedrodemiguelasensio.blogspot.it, 11 maggio 2016, pp. 3 ss.; P. Franzina, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights under the General Data Protection Regulation*, in A. De Franceschi (a cura di), *European Contract Law and the Digital Single Market. The Implications of the Digital Revolution*, Cambridge, Antwerp, Portland, 2016, pp. 81 ss., spec. pp. 96 ss.; Ch. Kohler, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation of the European Union*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2017, p. 653 ss., spec. p. 668 ss.; adde F. Marongiu Buonaiuti, *La disciplina della giurisdizione nel regolamento (UE) n. 2016/679 concernente il trattamento dei da-*

In proposito, il primo dei due criteri contemplati dalla norma appare tendenzialmente coincidere col foro del luogo della condotta, nell'economia di un'azione di carattere extracontrattuale, come nella gran parte dei casi appare dover essere qualificata un'azione che trova il suo fondamento nella violazione delle disposizioni del regolamento sul trattamento dei dati personali, benché il trattamento dei dati possa materialmente avere luogo anche in occasione della conclusione o in relazione con l'esecuzione di un contratto⁶⁴. Deve infatti osservarsi che è normalmente nel luogo in cui il titolare o il responsabile del trattamento dei dati è stabilito che il trattamento stesso ha luogo.

Pur sempre, la norma appare fare riferimento genericamente allo Stato membro in cui il titolare o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento, senza specificare in proposito che debba trattarsi dello stabilimento principale di tale soggetto, ciò che consentirebbe di accostare tale criterio al foro generale del domicilio del convenuto come contemplato dal regolamento Bruxelles I-bis. Nemmeno precisa la norma che debba trattarsi dello stabilimento presso il quale ha avuto luogo il trattamento dei dati personali che ha dato origine all'azione in giudizio, ciò che consentirebbe propriamente di assimilare tale foro al

ti personali e il suo coordinamento con la disciplina contenuta nel regolamento "Bruxelles I-bis", in Cuadernos de derecho transnacional, 2017, n. 2, pp. 448 ss..

⁶⁴ Si veda in proposito Ch. Kohler, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation*, cit., pp. 669 ss., 671 ss., il quale prospetta l'applicazione alternativa dei criteri recati, rispettivamente, dall'art. 7.1 e 7.2 del regolamento n. 1215/2012 ("Bruxelles I-bis"), sulla base di una lettura restrittiva della clausola di cui all'art. 67 di quest'ultimo regolamento, il quale, nel prevedere che il regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la competenza giurisdizionale in materie particolari, contenute in atti dell'Unione europea o in legislazioni nazionali armonizzate in applicazione di tali atti, appare invece escludere la possibilità di fare ricorso ai criteri di competenza giurisdizionale recati dal regolamento Bruxelles I-bis relativamente ad azioni per le quali un altro atto dell'Unione preveda una diversa allocazione della competenza giurisdizionale in considerazione dei caratteri specifici delle controversie contemplate da tale atto. Si vedano, in quest'ultimo senso, P. de Miguel Asensio, *Aspectos internacionales del Reglamento general de protección de datos*, cit., p. 3; P. Franzina, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights*, p. 105.

foro del luogo della condotta dannosa, secondo l'interpretazione c.d. ubiquitaria che è stata data dalla Corte di giustizia al foro contemplato dall'attuale art. 7, par. 2, del regolamento Bruxelles I-bis nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativa agli illeciti a distanza. Piuttosto, nei termini vaghi e generici nei quali è concepito il foro in questione nel regolamento sul trattamento dei dati personali, esso appare assimilabile a un criterio di competenza giurisdizionale basato sulla mera presenza commerciale, la cui portata va ben al di là del foro dell'agenzia, succursale o filiale contemplato dal regolamento Bruxelles I-bis. Quest'ultimo criterio, come è noto, oltre a presupporre che il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro, è invocabile unicamente con riferimento alle azioni che traggano il loro fondamento dalle attività dell'agenzia, succursale o filiale in questione⁶⁵.

Nella sua ampiezza, il foro contemplato dal regolamento n. 2016/679 appare invocabile anche nei confronti di un titolare o responsabile del trattamento che abbia il proprio stabilimento principale in uno Stato terzo, qualora abbia uno stabilimento nello Stato membro del giudice adito, a condizione, pur sempre, che il diritto la cui tutela è invocata dal titolare dei dati ricada nell'ambito di applicazione *ratione loci vel personarum* del regolamento stesso. In proposito, ai sensi dell'art. 3 del regolamento, la presenza di uno stabilimento del titolare o responsabile del trattamento in uno Stato membro è sufficiente al fine dell'applicazione delle disposizioni del regolamento al trattamento di dati che sia effettuato nel contesto delle attività di quello stabilimento. Ciò, in definitiva, nelle ipotesi di un titolare o responsabile del trattamento il cui stabilimento principale sia situato in uno Stato terzo e che abbia uno stabilimento in uno Stato membro, consente di invocare il fo-

⁶⁵ Si veda in proposito P. Franzina, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights*, cit., pp. 99 ss., sottolineando la chiara finalità protettiva nei confronti del titolare dei dati insita nella previsione di un così ampio criterio di competenza giurisdizionale.

ro in questione relativamente alle sole azioni scaturenti dal trattamento dei dati che sia effettuato nel contesto delle attività di tale stabilimento.

La norma dell'art. 3, par. 1, del regolamento, a questo riguardo, appare recepire l'interpretazione senz'altro ampia dell'ambito di applicazione *ratione personarum* della disciplina europea del trattamento dei dati personali fatta propria, con riferimento alla direttiva 95/46/CE, dalla Corte di giustizia nella sentenza *Google Spain*⁶⁶. La norma precisa, infatti, che la disciplina contenuta nel regolamento si applica indipendentemente dal fatto che il trattamento dei dati sia materialmente avvenuto all'interno dell'Unione o meno, essendo sufficiente che esso sia imputabile a uno stabilimento del titolare o responsabile del trattamento ubicato nell'Unione. Del resto, nel caso, al quale si riferiva la sentenza appena evocata, in cui il trattamento dei dati sia effettuato da un gestore di un sito Internet, non è certo insolito che questo possa materialmente delocalizzare le operazioni relative al trattamento dei dati degli utenti, eventualmente affidandole a un soggetto terzo ubicato in un paese che non presenta alcun effettivo collegamento con la vicenda che ha dato luogo all'acquisizione dei dati. Conseguentemente, appare ragionevole, anche a fini di certezza del diritto e di prevenzione dell'elusione della disciplina imperativa recata dal regolamento stesso, che a rilevare ai fini dell'applicazione della disciplina recata dal regolamento nelle situazioni che presentano collegamenti con paesi terzi sia lo stabilimento del titolare o del responsabile del trattamento nel contesto delle attività del

⁶⁶ CGUE, 13 maggio 2014, in causa C-131/12, *Google Spain SL, Google Inc*, ECLI:EU:C:2014:317. Nel senso di un'interpretazione estensiva della nozione di trattamento dei dati che intervenga nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione, ai fini dei corrispondenti criteri di applicazione territoriale della disciplina contenuta nella precedente direttiva 95/46/CE, si veda anche CGUE, 1 ottobre 2015, in causa C-230/14, *Weltimmo*, ECLI:EU:C:2015:639, in *Revue critique de droit international privé*, 2016, pp. 377 ss., con nota di B. Haftel, *ivi*, pp. 378 ss.; si veda anche Ch. Kohler, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation*, cit., pp. 658 ss..

quale i dati in questione sono stati acquisiti⁶⁷. In un'ottica ulteriormente estensiva dell'ambito di applicazione soggettivo del regolamento, ai sensi dell'art. 3, par. 2, le sue norme, e di conseguenza i criteri di competenza giurisdizionale contemplati dall'art. 79, par. 2, sono invocabili anche nei confronti di un titolare o responsabile del trattamento che non abbia alcun stabilimento in uno Stato membro, ogniqualvolta i dati oggetto del trattamento si riferiscano a persone che si trovino materialmente in uno Stato membro.

A questo fine, però, all'evidente scopo di tutelare il titolare ovvero il responsabile del trattamento, stabilito in un paese terzo, da un'applicazione "a sorpresa" della disciplina recata dal regolamento e di contenere in qualche misura la tendenza all'applicazione extraterritoriale della disciplina protettiva da esso recata, l'art. 3, par. 2, pone alcuni requisiti ulteriori, atti a garantire l'esistenza di un collegamento oggettivo e prevedibile del trattamento dei dati con lo Stato membro in cui il titolare dei dati stessi si trova. Tali requisiti ulteriori sono individuati dalla norma nell'essere il trattamento dei dati legato, alternativamente, all'offerta di beni o servizi a titolari dei dati che si trovino nell'Unione, ovvero al monitoraggio del loro comportamento, nella misura in cui il comportamento oggetto del monitoraggio abbia luogo nell'Unione. Per di più, il regolamento, all'art. 3, par. 3, tende a superare i normali limiti territoriali dell'applicazione del diritto dell'Unione, per i quali questo di regola non si applica nei territori extraeuropei soggetti alla sovranità degli Stati membri, prevedendo l'applicazione delle proprie norme ai titolari o re-

⁶⁷ Si veda ancora Ch. Kohler, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation*, cit., p. 659 ss.. Diversamente, ai fini del criterio di competenza giurisdizionale contemplato dall'art. 79, par. 2, del regolamento n. 679/2016, la genericità del riferimento a "uno stabilimento" del responsabile del trattamento e la *ratio* consistente nell'obiettivo di assicurare al titolare dei dati le più ampie prospettive di accesso a un giudice innanzi al quale poter agire nei confronti del responsabile del trattamento suggeriscono un'interpretazione più ampia: v. P. Franzina, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights*, cit., pp. 100 ss..

sponsabili del trattamento che siano stabiliti in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in base al diritto internazionale⁶⁸.

Sussistendo le condizioni che ne determinano l'assoggettamento alla disciplina recata dal regolamento n. 2016/679 che si sono evidenziate, il titolare ovvero il responsabile del trattamento potranno essere citati, in alternativa allo Stato membro in cui hanno un proprio stabilimento nel senso che si è indicato, innanzi ai giudici dello Stato membro in cui il titolare dei dati ha la propria residenza abituale, salvo che, come già si è menzionato, il titolare o il responsabile del trattamento sia una pubblica autorità che agisca nell'esercizio dei propri pubblici poteri. Ciò, per definizione, ne rende difficilmente configurabile l'assoggettamento alla giurisdizione dei giudici di uno Stato diverso. Il criterio alternativo costituito dalla residenza abituale del titolare dei dati presenta un'inegabile assonanza col criterio del centro degli interessi della persona che si pretenda vittima di una violazione della privacy o di altro diritto della personalità, utilizzato dalla Corte di giustizia nelle sentenze *eDate* e *Bolagsupplysningen*⁶⁹, e si rivela atto a coincidere tendenzialmente col giudice del luogo dell'*eventus damni* in un'azione risarcitoria da fatto illecito. Ciò può trovare giustificazione alla luce della considerazione che la violazione dei diritti conferiti dal regolamento n. 2016/679 al titolare dei dati personali, in quanto atta a colpire la persona del titolare dei dati in un suo diritto della personalità quale è quello al controllo dei propri dati personali, deve considerarsi materializzata,

⁶⁸ In base al considerando n. 25 del preambolo del regolamento, in base a questa disposizione le norme del regolamento potrebbero trovare applicazione a un responsabile del trattamento che sia stabilito all'interno di una rappresentanza diplomatica o posto consolare di un paese membro ubicati in un paese terzo, ipotesi abbastanza singolare ove non la si intenda riferire al trattamento dei dati personali effettuato dagli uffici stessi della rappresentanza diplomatica o del posto consolare per l'esercizio delle loro funzioni. Si veda, nel senso che l'ambito di applicazione del regolamento si estenda fino ai limiti più esterni della giurisdizione statale secondo il diritto internazionale, Ch. Kohler, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation*, cit., p. 660.

⁶⁹ Si rimanda a quanto osservato *supra*, par. 2.

quale luogo dell'evento dannoso, nel luogo in cui la persona è stabilita, che il regolamento, con una soluzione che è ormai ampiamente accolta nella generalità degli atti dell'Unione europea in materia di diritto internazionale privato, identifica con la residenza abituale del soggetto⁷⁰.

Inevitabilmente, l'opzione che l'art. 79, par. 2, del regolamento n. 2016/679 prevede a favore del foro dello Stato membro della residenza abituale del titolare dei dati si presta alla medesima obiezione che è stata rivolta al foro del centro degli interessi della persona che si pretenda vittima di una violazione della privacy o di altro diritto della personalità. Tale foro, come si è rilevato, è contemplato dalla Corte di giustizia nell'interpretazione del criterio speciale oggi contenuto nell'art. 7, par. 2, del regolamento n. 1215/2012 accolta nelle sentenze *eDate* e *Bo-lagsupplysningen*. Tale obiezione riguarda il rischio di pregiudicare eccessivamente, a favore del soggetto che si pretenda leso, la parità delle armi tra i litiganti, che è parte integrante del diritto all'equo processo tutelato dall'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, trattandosi dell'applicazione, nell'un caso come nell'altro, di un atto dell'Unione europea, dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione⁷¹. A questo proposito, possono per un verso venire in considerazione le giustificazioni già addotte dalla Corte di giustizia nelle sentenze appena evocate, le quali, come si è osservato, si incentravano essenzialmente sulla particolare attitudine pregiudizievole della diffusione di informazioni tramite Internet, attesa la grande facilità

⁷⁰ Si veda P. Franzina, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights*, cit., pp. 101 ss.. Nel senso per cui, problematicamente, il criterio in questione potrebbe coesistere col criterio del centro degli interessi del titolare dei dati derivante dall'art. 7.2 del regolamento Bruxelles I-bis secondo l'interpretazione datane nella sentenza *eDate*, per cui tale centro potrebbe anche materialmente non coincidere ed essere potenzialmente ubicato in un paese membro diverso da quello della residenza abituale del soggetto in questione, Ch. Kohler, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation*, cit., pp. 669 ss..

⁷¹ Si rimanda alle considerazioni svolte in F. Marongiu Buonaiuti, *La tutela del diritto di accesso alla giustizia e della parità delle armi tra i litiganti*, cit., pp. 348 ss..

tà ed immediatezza con la quale esse possono essere consultate da utenti situati in diverse parti del mondo.

Queste considerazioni svolte dalla Corte di giustizia nelle sentenze da ultimo evocate, peraltro, sono trasponibili solo in parte al contesto della tutela dei dati personali apprestata dal regolamento n. 679/2016, considerato che questa presenta una portata generale ed è pertanto destinata ad applicarsi indipendentemente dal mezzo attraverso il quale possa essere arrecata una lesione ai diritti che il regolamento conferisce al titolare dei dati. Per altro verso, deve rilevarsi che la scelta che è offerta al titolare dei dati – e a lui soltanto data l’ottica nella quale è concepita la norma dell’art. 79, par. 2, del regolamento – tra due possibili fori alternativi, dei quali il secondo presenta un evidente legame di stretta prossimità con la sua sfera giuridica personale, si inserisce pienamente nella logica d’insieme del regolamento, volta a garantire un elevato livello di tutela dei diritti del titolare dei dati⁷². In proposito, oltre al rilievo per il quale la norma in questione si presenta espressamente come una specificazione delle modalità di attuazione del diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo che è riconosciuto al titolare dei dati dal par. 1 della stessa disposizione dell’art. 79 del regolamento, si deve osservare come l’ampiezza della tutela offerta sul piano processuale dalla norma in esame rifletta l’ampiezza della protezione che al titolare dei dati è offerta sul piano sostanziale dalla disciplina uniforme recata dal regolamento stesso. Particolarmente indicativa di tale ampiezza si presenta la disposizione di cui all’art. 82 del regolamento n. 2016/679, la quale prevede, al par. 1, il diritto del titolare dei dati al risarcimento dei danni materiali e immateriali da parte del titolare ovvero del responsabile del trattamento dei dati, prevedendo al par. 2 un regime particolarmente rigoroso per il primo di questi due soggetti⁷³.

⁷² Secondo quanto osservato anche da P. Franzina, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights*, cit., pp. 97 ss..

⁷³ Si veda in proposito Ch. Kohler, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation*, cit., p. 672.

La particolare imperatività della tutela del titolare dei dati che ispira la disciplina recata dal regolamento sul trattamento dei dati personali è ulteriormente sottolineata, tra l'altro, dai rigidi limiti che il regolamento stesso pone alla possibilità per un titolare ovvero un responsabile del trattamento, la cui attività ricada nell'ambito territoriale ovvero personale di applicazione della disciplina da questo recata, di sottrarsi alla sua applicazione. Rileva in questo senso particolarmente la disposizione dell'art. 48 del regolamento, la quale, con un approccio che si rivela peraltro eccessivamente rigido e massimalista, esclude il riconoscimento di decisioni giudiziarie o adottate da autorità amministrative di Stati terzi, che richiedano al titolare o al responsabile del trattamento di trasferire o rivelare dati personali, in assenza di un accordo internazionale in vigore tra lo Stato in questione e l'Unione europea o un suo Stato membro, salvo che il regolamento stesso disponga diversamente. La norma, che sottolinea il carattere anche internazionalmente imperativo della disciplina recata dal regolamento, in quanto non consente che la sua applicazione possa essere esclusa, relativamente a situazioni ricadenti nel suo ambito di applicazione, per effetto dell'applicazione di una disciplina potenzialmente non corrispondente da parte di un giudice di un paese terzo⁷⁴, appare peraltro criticabile nell'approccio adottato. Infatti, facendo riferimento unicamente al dato formale della presenza o meno di un accordo con lo Stato terzo da cui la decisione provenga, non attribuisce alcuna rilevanza agli *standards* di tutela dei dati personali in vigore nello Stato terzo in questione, ovvero previsti dalla legge di cui i giudici di tale Stato abbiano fatto applicazione, che potrebbero non necessariamente rivelarsi deteriori rispetto a quelli previsti dal

⁷⁴ Si veda ancora Ch. Kohler, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation*, cit., p. 661 s., con riferimento a un'affermazione in questo senso, riferita alla precedente disciplina di cui alla direttiva 95/46/CE, contenuta nella già citata sentenza della CGUE, 13 maggio 2014, in causa C-131/12, *Google Spain SL, Google Inc.*, cit., par. 58, nonché all'affermazione del carattere internazionalmente imperativo della disciplina comunitaria protettiva dei diritti degli agenti commerciali indipendenti contenuta in CGCE, 9 novembre 2000, in causa C-381/98, *Ingmar GB Ltd c. Eaton Leonard Technologies Inc.*, in *Raccolta*, 2000, p. I-9305 ss., par. 25.

regolamento, a prescindere dall'esistenza di alcun accordo con lo Stato terzo che viene in considerazione.

6. Considerazioni conclusive

La giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'interpretazione del foro del fatto illecito come previsto dall'attuale art. 7, par. 2, del regolamento n. 1215/2012 relativamente alle ipotesi di violazioni della privacy e dei diritti della personalità commesse a mezzo di Internet, per un verso, e la disciplina della giurisdizione relativamente alle violazioni dei diritti inerenti alla tutela dei dati personali introdotta dal regolamento n. 2016/679, per altro verso, dimostrano come il sistema generale di allocazione della giurisdizione in materia civile e commerciale contenuto attualmente nel regolamento n. 1215/2012 e con esso il principio *actor sequitur forum rei*, al quale tale sistema è ispirato, possano subire ampie deroghe. Ciò non soltanto nell'ottica, che è propria in generale dei fori speciali previsti dal regolamento Bruxelles I-bis, di prevedere relativamente ad alcune categorie di controversie fori alternativi al foro generale del domicilio del convenuto, che possano rivelarsi maggiormente idonei a soddisfare un obiettivo di prossimità tra il giudice e gli elementi fattuali rilevanti della controversia. Bensì anche, e più decisamente, al fine di perseguire una tutela maggiormente effettiva di diritti ed interessi da considerarsi come particolarmente meritevoli di tutela, come i diritti della personalità degli individui, e, tra questi, il diritto alla tutela dei propri dati personali, che rischiano di essere minacciati, in misura più consistente di quanto potesse avvenire in precedenza, dal ricorso sempre più pervasivo ai nuovi mezzi offerti dalla società dell'informazione. L'orientamento che si è evidenziato può, di riflesso, anche rivelarsi volto a tutelare l'interesse generale a che gli operatori attivi in tale ambito siano richiamati ad un uso dei mezzi in questione che si riveli maggiormente responsabile e rispettoso dei diritti dei sog-

getti interessati, a fronte del rischio di trovarsi esposti ad azioni giurisdiziarie innanzi a fori diversi da quello del paese in cui sono stabiliti.

Questa evoluzione della giurisprudenza e della legislazione dell'Unione europea in relazione alle minacce per i diritti della personalità degli individui, che sono poste dalle pur innegabili opportunità offerte al giorno d'oggi dalla società dell'informazione, appare del resto in linea con le più recenti evoluzioni anche della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Questa ha avuto recentemente occasione di soffermarsi sull'incidenza dell'affermazione, piuttosto che del diniego, della giurisdizione dei giudici di uno Stato contraente sul diritto di accesso alla giustizia tutelato dall'art. 6, par. 1 della Convenzione europea. Ciò particolarmente nel caso in cui, come avvenuto nella fattispecie oggetto della recente pronuncia della Corte europea relativa al caso *Arlewin c. Svezia*⁷⁵, l'attività ritenuta lesiva del diritto della personalità invocato presenti dei collegamenti effettivi con lo Stato in cui il soggetto che si pretenda leso è stabilito. Ciò in termini tali che la parità delle armi tra i litiganti, declinata in termini di prevedibilità, per il soggetto asseritamente responsabile, della allocazione della giurisdizione relativamente alla controversia, possa dirsi rispettata attraverso l'esercizio della giurisdizione da parte dei giudici di tale Stato. Rimane da domandarsi se lo stesso *fair balance* possa ritenersi rispettato con l'ammettere indiscriminatamente, come la Corte di giustizia nelle sentenze *eDate* e *Bolagsupplysningen* e, ancor più, l'art. 79, par. 2, del regolamento n. 679/2016 appaiono fare, il diritto della persona che si pretenda lesa nella propria *privacy* o in un proprio diritto della personalità come il diritto alla tutela dei propri dati personali, la possibilità di convenire il presunto responsabile innanzi ai giudici del proprio paese membro di residenza abituale, anche in assenza di un collegamento altrettanto effettivo dell'attività di quest'ultimo soggetto con tale Stato.

⁷⁵ CEDU, 1° marzo 2016, *Arlewin c. Svezia*, ricorso n. 22302/10, pubblicata *on-line* al sito www.echr.coe.int, nota di F. Marchadier, *La compétence directe en matière de diffamation transfrontière*, in *Revue critique de droit international privé*, 2016, pp. 560 ss..